

# DECRETO CORRETTIVO TER: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE E I PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

4 dicembre 2024

## AUTORI

**Cristian Fischetti**  
Partner



**Matteo Stroppa**  
Associate



Il **27 settembre 2024** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136** ("Correttivo-ter"), terzo – e attualmente ultimo – Decreto Correttivo al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Il novello decreto correttivo ha apportato modifiche sostanziali a numerosi istituti del Codice della Crisi. Al netto di taluni ritocchi di stile e di dettaglio, il Correttivo-ter, da un lato, recepisce talune prassi o risolve dubbi interpretativi e, dall'altro, introduce alcune novità largamente attese dagli operatori.

Il presente contributo mira a fornire una panoramica dei maggiori cambiamenti apportati dal Correttivo ai **Piani di Ristrutturazione soggetti a Omologazione ("PRO")** e ai **Piani Attestati di Risanamento**.



[lexia.it](https://www.lexia.it)



## IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE

Il PRO (**art. 64-bis**) è uno strumento di regolazione della crisi introdotto con il Secondo correttivo al Codice della Crisi, al fine di favorire la continuità (diretta o indiretta) dell'attività delle imprese che versino in stato di crisi o di insolvenza. Rispetto agli accordi di ristrutturazione, il procedimento di omologazione è meno formalizzato oltreché con minori controlli, e mira al soddisfacimento dei creditori in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., ossia al principio della *par condicio creditorum*, previa comunque la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.

A fronte di queste rilevanti agevolazioni, l'omologazione del PRO richiede l'approvazione del piano e della proposta da parte di tutte le classi di creditori.

Nonostante la sua recente introduzione nel Codice, il Legislatore per tramite del novello Correttivo ha voluto *"chiarire e puntualizzare la disciplina ed alcuni passaggi procedurali del P.R.O. in considerazione dei primi problemi applicativi sorti sull'istituto, proprio per le novità e peculiarità che lo caratterizzano. Sono quindi state apportate le modifiche di seguito descritte"*, così come precisato nella [Relazione Illustrativa](#).



Con il Correttivo-ter è stato incluso nella disciplina di cui all'art. 64-*bis* anche il **comma 1-*bis***, al fine di consentire all'imprenditore di proporre ai creditori pubblici la **transazione fiscale, senza però l'applicazione del *cram-down***, in quanto incompatibile con la richiesta di approvazione all'unanimità di tutte le classi.

Accanto al precedente comma, è stato inoltre aggiunto il **comma 9-*bis*** che, al fine di agevolare l'efficacia dell'istituto nonché la continuità aziendale, introduce la disciplina del **trasferimento d'azienda prima dell'omologazione del piano**, come peraltro già previsto per altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. È necessario per tale trasferimento il previo vaglio del Tribunale, in quanto deve essere verificata la funzionalità dell'operazione rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, dettando tutte le misure ritenute opportune per tutelare le istanze delle altre parti eventualmente coinvolte.

## I PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

Gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento sono l'istituto che è stato maggiormente modificato, non tanto in termini di apporti innovativi, bensì per la riformulazione dell'art. 56 C.C.I.I.

Il primo cambiamento è al **comma 1**, ove è stata apportata una modifica di stile passando dalla precedente formulazione ("*il riequilibrio della situazione economico - finanziaria*") alla nuova, ossia "*il riequilibrio della situazione patrimoniale e economico - finanziaria*".

La *ratio* di questa integrazione si ricongiunge a un obiettivo di armonizzazione delle espressioni utilizzate nel corpo del Codice, così come precisato nella Relazione Illustrativa.

Sulla scorta di questo indirizzo, è stato modificato per larghi tratti anche il **comma 2**, che fornisce un'elencazione analitica dei connotati del piano e della documentazione da produrre a corredo. Invero, la norma ora prevede, come **contenuto necessario del piano**:

- I. l'obbligo della **data certa** ai sensi dell'art. 2704 c.c.;
- II. l'indicazione delle **generalità del proponente**, nonché delle parti eventualmente collegate, con la **specificazione delle attività e passività esistenti** al momento della presentazione del piano e la **descrizione della situazione economico - finanziaria** dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
- III. la descrizione delle **cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza** in cui si trova la società, nonché le strategie d'intervento;
- IV. l'allegazione dell'**elenco dei creditori**, con specifica indicazione dell'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo **stato delle eventuali trattative**, nonché l'**elenco dei creditori estranei**, con



- l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;
- V. l'indicazione degli **apporti di nuova finanza** eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
  - VI. l'indicazione delle **tempistiche di adempimento delle azioni da compiersi**, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché le **iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati**;
  - VII. la realizzazione del **piano industriale** e l'evidenziazione dei suoi **effetti sul piano finanziario**, nonché i **tempi necessari** per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria;
  - VIII. l'analitica indicazione dei **costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura**, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Si legge nella Relazione Illustrativa che sono state adottate queste modifiche *“al fine di coordinarne le disposizioni rispetto a quelle, analoghe, che disciplinano il contenuto del piano degli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”*.

In ultimo, il Legislatore ha optato per la modifica anche del comma 4, sostituendo la parola *“creditori”* con quella, più adatta, di *“parti interessate”*, **così da includere negli accordi tutti coloro che**, pur non avendo ragioni creditorie verso l'impresa, **siano interessati dall'operazione di risanamento e abbiano un ruolo di rilievo al suo interno**.



## AUTORI



**Cristian Fischetti**

LLM Partner



**Matteo Stroppa**

Associate



Questo documento è fornito a scopo informativo generale e non intende fornire consulenza legale sui temi trattati. I destinatari di questo documento non possono fare affidamento sui suoi contenuti. LEXIA e/o i professionisti dello studio non possono essere ritenuti responsabili in alcun modo per i contenuti di questo documento, né sulla base di un incarico professionale né per qualsiasi altra ragione.